

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 25 - 26 APRILE 2014

Oggetto 1°) - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.

Oggetto 2°) - Nomina del Consiglio di Amministrazione; nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; nomina del Collegio dei Proviviri.

Signori Soci,

siete stati chiamati in assemblea a provvedere al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione, nonché alla nomina del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri

Nomina del Consiglio di Amministrazione

All'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione si procederà sulla base del voto di lista secondo quanto previsto dal vigente art. 31 dello statuto sociale.

Possono presentare una lista di candidati: il consiglio di amministrazione, nonché un numero minimo di 500 soci, che risultino iscritti al libro dei soci da almeno novanta giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed abbiano il diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, mediante sottoscrizione apposta in calce alla stessa e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata da un notaio oppure da un dirigente o quadro direttivo della società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La sottoscrizione della lista può altresì avvenire da parte di terzo appositamente delegato da uno o più soci presentatori con procura speciale autenticata da notaio, che andrà allegata alla lista in originale o in copia autenticata da notaio.

Le liste presentate dovranno consentire la nomina di 15 Amministratori, di cui un terzo con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, un terzo con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 e un terzo con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Ciascuna lista deve contenere un numero massimo di 15 candidati, ordinati mediante un numero progressivo e tra i quali dovranno essere ricompresi almeno 3 candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di statuto. Saranno considerate per tutte le liste presentate, in ordine decrescente, quali candidature per la carica con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, quelle indicate dal n. 1 fino al raggiungimento di un terzo del totale delle candidature necessarie, e pertanto al massimo fino al n. 5, quali candidature per la carica con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 quelle successive, fino al raggiungimento di un ulteriore terzo del totale delle candidature necessarie, e pertanto al massimo fino al n. 10, e quali candidature per la carica con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 le restanti candidature, salvo le candidature riservate all'eventuale lista di minoranza. Nel caso di lista di minoranza le candidature tratte dalla lista di minoranza avranno scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014. Nel caso non sia presentata alcuna lista, e si debba procedere ai sensi dell'articolo 31.13 dello statuto

sociale, ai fini di determinarne la scadenza, saranno considerate in ordine decrescente, a partire da quella che ha ottenuto il numero maggiore di voti, il primo terzo delle candidature necessarie che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, il secondo terzo con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, e quelle residue con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

In qualsiasi caso, per il calcolo del numero dei candidati in scadenza per i tre trienni, in caso di numero di candidature necessarie non divisibile per tre si arrotonderà al numero superiore per le candidature con scadenza all'approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati per ciascun candidato il curriculum professionale, contenente l'elenco delle cariche ricoperte presso altre società, e la dichiarazione autenticata ai sensi di legge con la quale il candidato stesso accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione, compreso, se del caso, quelli di indipendenza ai sensi di legge e di statuto.

Si segnala altresì, che, ai sensi dell'art. 30, comma 8, dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione, con apposito Regolamento, ha previsto limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai consiglieri.

In linea con quanto richiesto da Banca d'Italia nell'ambito delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, verranno messi a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Banca i profili teorici identificati dal consiglio di amministrazione per la nomina degli amministratori.

Ai sensi dell'art. 31.8 dello statuto sociale le liste che non rispettino tutte le formalità sopra indicate saranno considerate come non presentate.

Ai sensi dell'art. 31, comma 10 dello statuto, all'elezione alla carica di consigliere di amministrazione, nel caso di nomina dell'intero consiglio, si procede come segue:

dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (la "lista di maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati, un numero di amministratori pari a quello da nominare, diminuito di uno oppure di due secondo quanto di seguito previsto:

(i) qualora i voti raccolti dalle restanti liste ("liste di minoranza") risultino cumulativamente non superiori al 25% dei voti espressi in assemblea, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene tratto il nominativo indicato al primo posto della lista stessa (il "consigliere di minoranza");

(ii) qualora i voti raccolti dalle liste di minoranza risultino cumulativamente superiori al 25% dei voti espressi in assemblea, i voti ottenuti da ciascuna di tali liste di minoranza vengono divisi successivamente per uno, due, tre e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere e i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto, andando a comporre un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati (i "consiglieri di minoranza"). Si applica altresì l'art. 10, comma 12 del regolamento assembleare.

Ai sensi dell'art. 31, commi 11, 12 e 13 dello statuto in caso di parità di voti tra le liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti si procede a votazione di ballottaggio tra le stesse, da parte dell'intera assemblea dei soci da convocarsi entro 30 giorni, mentre in caso di parità di quozienti si intende eletto il più giovane di età. Ove sia stata presentata una sola lista, ovvero una sola lista sia stata ammessa, da essa sono tratti tutti i consiglieri di amministrazione. Qualora non sia stata validamente presentata alcuna lista, il consiglio di amministrazione ha facoltà di presentare in Assemblea una scheda di voto pre-compilata contenente un elen-

co non vincolante di candidati. In tal caso, ciascun socio può modificare in tutto o in parte la scheda di voto, sia eliminando i candidati che non intende votare, sia aggiungendo eventualmente, in luogo di quelli eliminati, uno o più nuovi candidati. Risultano eletti i candidati che, all'esito dello scrutinio delle schede, hanno conseguito il maggior numero di voti e siano in possesso dei prescritti requisiti.

Collegio Sindacale e Collegio dei Proviviri

All'elezione dei componenti il Collegio Sindacale si procederà sulla base delle liste secondo quanto previsto dal vigente art. 42 dello statuto sociale.

Possono presentare una lista di candidati: il consiglio di amministrazione, nonché un numero minimo di 500 soci, che risultino iscritti al libro dei soci da almeno novanta giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed abbiano il diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, mediante sottoscrizione apposta in calce alla stessa e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata da un notaio oppure da un dirigente o quadro direttivo della società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La sottoscrizione della lista può altresì avvenire da parte di terzo appositamente delegato da uno o più soci presentatori con procura speciale autenticata da notaio, che andrà allegata alla lista in originale o in copia autenticata da notaio.

Ciascuna lista deve contenere un numero di 5 candidati, ordinati mediante un numero progressivo.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni autenticate ai sensi di legge con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per scoprire la carica di sindaco.

Ai sensi dell'articolo 42.7 dello statuto sociale le liste che non rispettino tutte le formalità sopra indicate saranno considerate come non presentate.

Ai sensi dell'articolo 42.10, All'elezione del collegio sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il presidente del collegio sindacale, un sindaco effettivo e un sindaco supplente;

b) dalla lista risultata seconda per numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra le liste si procederà a votazione di ballottaggio tra le stesse, da parte dell'intera assemblea dei soci da convocarsi entro 30 giorni. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie - l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il presidente del collegio sindacale, i due sindaci effettivi e i due sindaci supplenti.

Nel caso in cui non sia presentata o ammessa - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie - alcuna lista, l'assemblea provvede alla nomina del presidente del collegio sindacale, dei due sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti con votazione segreta a maggioranza relativa a mezzo di schede in cui ciascun socio dovrà apporre il nome e il cognome del candidato scelto, nell'ambito delle candidature presentate in assemblea su iniziativa del consiglio di amministrazione, o di uno o più soci unitamente al deposito della prescritta documentazione.

Con riferimento alla nomina dei Probiviri, l'assemblea dovrà provvedere ai sensi dell'art. 47 dello statuto sociale e, anche in questo caso, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

Documentazione per l'assemblea

Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno, è depositata, a termini di legge e di regolamento assembleare, presso la Sede Sociale ed è reperibile sul sito internet (www.venetobanca.it) della Banca.

I soci hanno facoltà di prendere visione dei suddetti documenti e di ottenerne copia a loro spese.

Montebelluna (TV) 8 aprile 2014

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(dott. Flavio Trinca)